



**Deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 134 del 28/12/2021**

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE – APPROVAZIONE MODIFICHE.

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di Dicembre: in videoconferenza ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 105/2021, convertito in L. 126/2021 e del "Regolamento del Consiglio Comunale sulla Disciplina delle sedute in modalità telematica" approvato con delibera n. 93 del 29/07/2021, alle ore 17:30, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1<sup>a</sup> convocazione, adunanza straordinaria, seduta pubblica mediante trasmissione in streaming su canali pubblici, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento della votazione sulla deliberazione in oggetto risultano presenti:

1	CASINI FRANCESCO	Sindaco	P	10	MONDINI PATRIZIA	Consigliere	P
2	CONTI FRANCESCO	Consigliere	P	11	FORCONI RICCARDO	Consigliere	P
3	CIPRIANETTI EDOARDO	Consigliere	A	12	PETRUZZI CORSO	Consigliere	P
4	MASI MARTINA	Consigliere	P	13	DESSI SIMONE	Consigliere	P
5	BENCINI ANDREA	Consigliere	P	14	MARTINELLI DA SILVA GREGORIO	Consigliere	P
6	MAZZI ALESSANDRA	Consigliere	P	15	FROSALI PAOLA	Consigliere	A
7	NOCENTINI PAOLA	Consigliere	P	16	VULPIANI FRANCESCO	Consigliere	A
8	BARAGLI SANDRA	Consigliere	P	17	REDINI SONIA	Consigliere	P
9	STINGHI DAVID	Consigliere	P				

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale, DOTT. FRANCESCO CONTI.

Sono assenti giustificati i Consiglieri: Edoardo Ciprianetti (*temporaneamente non collegato alla seduta*), Paola Frosali, Francesco Vulpiani.

E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, Il Vice Segretario, DOTT.SSA LUISELLA GORI.

Scrutatori designati: /.

Sono presenti gli Assessori: Pignotti Francesco, Minelli Enrico, Frezzi Paolo, Eleonora Francois.

Verificato il numero legale, il Presidente che presiede la seduta odierna procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Il Presidente dà la parola al Consigliere Nocentini che illustra il contenuto della delibera. La modifica è legata alla realizzazione di cappotti termici da parte di privati e anche dell'amministrazione; riguarda le modalità di determinazione e pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico in occasione della realizzazione di cappotti termici da parte di privati e per gli alloggi ERP del Comune di Bagno a Ripoli (nel qual caso è prevista l'esenzione).

Quindi, in assenza di altri interventi, il Presidente procede con la votazione ed

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO che:

- l'articolo 52 del D.Lgs n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs n. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 836, *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*.



**VISTO** che per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 837 a 847 “*a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*”;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 14 del 25/02/2021 con la quale è stato istituito dal 1/1/2021 il Canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ed è stato approvato il relativo Regolamento;

**VISTE**, nell'ambito del Titolo II Criteri applicazione canone per le occupazioni, le disposizioni contenute nell'articolo 13 del Regolamento denominato “Criteri e modalità di determinazione del canone” che prevedono:

**Art. 13 Criteri e modalità di determinazione del canone**

1) *Criteri di determinazione del canone:*

a. *Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1, comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160, così come sostituito dall'art. 1, comma 848 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.*



- b. *Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo a sviluppo progressivo (ad esempio manutenzione, posa cavi e condutture etc.) il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera relativa alle occupazioni con manomissioni stradali o del demanio.*
- c. *Per le occupazioni, l'arrotondamento è unico, qualora all'interno della medesima area di riferimento, siano presenti delle superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato e che in questo caso occorre sommare ed arrotondare unicamente la loro superficie complessiva. Viceversa, le superfici superiori al mezzo metro quadrato, e quindi autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente;*
- d. *Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo, purché non intralci la circolazione, diversamente la superficie da assoggettare sarà determinata in quella della maggior area del mezzo;*
- e. *La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale; Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità;*
- f. *Le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, per motivi di viabilità, decoro urbano ed architettonico, ed al fine di incentivare le ultimazioni delle opere nel minor tempo possibile, sono da considerare comunque temporanee, con applicazione della tariffa giornaliera, anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni o all'anno solare. La superficie occupata e soggetta a canone viene calcolata tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico in conseguenza diretta dell'occupazione principale. Sono esclusi quei tratti di viabilità preclusi all'uso pubblico ordinario solo per motivi di circolazione e sicurezza stradale ai sensi del NCDS, in adempimento a specifiche richieste dell'Ufficio Viabilità – Mobilità e/o Polizia Municipale.*
- g. *Alle occupazioni con gru e mezzi simili, si applica il canone sulla proiezione dell'intero spazio di manovra disponibile soprastante il suolo;*
- h. *Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta ad 1/4;*
- i. *Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard è ridotta ad 1/4 e va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, alla tariffa è applicato un aumento di 1/4 ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità;*



- j. *Per occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione;*
- k. *Nel caso di occupazioni soprastanti il suolo con tende, ombrelloni e simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone si determina con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.*
- l. *Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%.*

**RITENUTO OPPORTUNO** procedere a modificare il suddetto articolo 13, aggiungendo la lettera m) al fine di prevedere, per le occupazioni permanenti di suolo pubblico derivanti dalla realizzazione del cappotto termico, l'affrancamento ossia la possibilità di assolvere il pagamento del canone in maniera definitiva, così come già previsto e disciplinato per il canone relativo ai passi carrabili:

m. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico derivanti dalla realizzazione del cappotto termico il pagamento del canone può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

**VISTO** altresì l'articolo 14 del Regolamento denominato "Esenzioni del canone" che prevede:

**Art. 14 Esenzioni del canone**

- 1) *Sono esenti dal canone:*
- a. *Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato ed ad esclusione di attività non direttamente correlate a tale esercizio, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;*
- b. *Le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;*
- c. *Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;*





- d. *Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;*
- e. *Le occupazioni di aree cimiteriali;*
- f. *Le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;*
- g. *Le occupazioni di spazi soprastanti il suolo eseguite con festoni, luminarie e simili arredi ornamentali, purchè non recanti messaggi pubblicitari;*
- h. *Le occupazioni realizzate con attrezzature e beni necessari per l'effettuazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti;*
- i. *I passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;*
- j. *Le occupazioni effettuate da organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito registro regionale ai sensi della legge 11.08.1991 n. 266 e legge regionale 26.04.1993 n. 28, con finalità di carattere sociale, sanitario, civile e culturale, che svolgono, senza scopo di lucro, attività volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività, rivolte alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima.*
- k. *Le occupazioni effettuate con balconi, le verande, i bow window, le mensole ed in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale ed i gradini;*
- l. *Le occupazioni effettuate con pensiline e le fermate relative al trasporto pubblico, qualora non contengano pubblicità;*
- m. *Le occupazioni con rastrelliere per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;*
- n. *Le occupazioni fino a mezzo metro quadrato;*
- o. *Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;*
- p. *Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;*
- q. *Le occupazioni del commercio ambulante itinerante, con soste fino a 60 minuti;*



r. *Le occupazioni permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dal comune;*

s. *Le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle infrastrutture di ricarica (IdR) per i veicoli elettrici.*

**RITENUTO OPPORTUNO** modificare anche l'articolo 14, aggiungendo la lettera t) al fine di prevedere l'esenzione per le occupazioni permanenti di suolo pubblico derivanti dalla realizzazione del cappotto termico per gli alloggi ERP di proprietà del Comune di Bagno a Ripoli:

t. Le occupazioni permanenti di suolo pubblico derivanti dalla realizzazione del cappotto termico per gli alloggi ERP di proprietà del Comune di Bagno a Ripoli.

**VISTO** l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

**VISTA** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**RITENUTO**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che il Regolamento relativo ai canoni patrimoniali non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;



**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

**VISTO** l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

**VISTO** il parere favorevole del Dirigente dell'Area Gestione delle Risorse Economico-Finanziarie per gli aspetti tecnici e contabili espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Consigliere Martinelli Da Silva del Gruppo Misto e Consigliere Redini del Gruppo Per una Cittadinanza Attiva-Bagno a Ripoli), espressi per appello nominale dai quattordici presenti,

#### DELIBERA

1. Di modificare l'articolo 13 del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate così come segue:

#### **Art. 13 Criteri e modalità di determinazione del canone**

##### *1) Criteri di determinazione del canone:*

a. *Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1, comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160, così come sostituito dall'art. 1, comma 848 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.*

b. *Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo a sviluppo progressivo (ad esempio manutenzione, posa cavi e condutture etc.) il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera relativa alle occupazioni con manomissioni stradali o del demanio.*

c. *Per le occupazioni, l'arrotondamento è unico, qualora all'interno della medesima area di riferimento, siano presenti delle superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato e che in questo caso occorre sommare ed arrotondare unicamente la*





loro superficie complessiva. Viceversa, le superfici superiori al mezzo metro quadrato, e quindi autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente;

d. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo, purché non intralci la circolazione, diversamente la superficie da assoggettare sarà determinata in quella della maggior area del mezzo;

e. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale; Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità;

f. Le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, per motivi di viabilità, decoro urbano ed architettonico, ed al fine di incentivare le ultimazioni delle opere nel minor tempo possibile, sono da considerare comunque temporanee, con applicazione della tariffa giornaliera, anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni o all'anno solare. La superficie occupata e soggetta a canone viene calcolata tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico in conseguenza diretta dell'occupazione principale. Sono esclusi quei tratti di viabilità preclusi all'uso pubblico ordinario solo per motivi di circolazione e sicurezza stradale ai sensi del NCDS, in adempimento a specifiche richieste dell'Ufficio Viabilità – Mobilità e/o Polizia Municipale.

g. Alle occupazioni con gru e mezzi simili, si applica il canone sulla proiezione dell'intero spazio di manovra disponibile soprastante il suolo;

h. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta ad 1/4;

i. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard è ridotta ad 1/4 e va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, alla tariffa è applicato un aumento di 1/4 ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità;

j. Per occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione;

k. Nel caso di occupazioni soprastanti il suolo con tende, ombrelloni e simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone si determina con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

l. Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%.



*m. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico derivanti dalla realizzazione del cappotto termico il pagamento del canone può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.*

2.

Di

modificare l'articolo 14 del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate così come segue:

**Art. 14 Esenzioni del canone**

2) *Sono esenti dal canone:*

*a. Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato ed ad esclusione di attività non direttamente correlate a tale esercizio, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;*

*b. Le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;*

*c. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;*

*d. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;*

*e. Le occupazioni di aree cimiteriali;*

*f. Le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;*

*g. Le occupazioni di spazi soprastanti il suolo eseguite con festoni, luminarie e simili arredi ornamentali, purché non recanti messaggi pubblicitari;*

*h. Le occupazioni realizzate con attrezzature e beni necessari per l'effettuazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti;*

*i. I passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;*



- j. *Le occupazioni effettuate da organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito registro regionale ai sensi della legge 11.08.1991 n. 266 e legge regionale 26.04.1993 n. 28, con finalità di carattere sociale, sanitario, civile e culturale, che svolgono, senza scopo di lucro, attività volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività, rivolte alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima.*
- k. *Le occupazioni effettuate con balconi, le verande, i bow window, le mensole ed in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale ed i gradini;*
- l. *Le occupazioni effettuate con pensiline e le fermate relative al trasporto pubblico, qualora non contengano pubblicità;*
- m. *Le occupazioni con rastrelliere per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;*
- n. *Le occupazioni fino a mezzo metro quadrato;*
- o. *Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;*
- p. *Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;*
- q. *Le occupazioni del commercio ambulante itinerante, con soste fino a 60 minuti;*
- r. *Le occupazioni permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dal comune;*
- s. *Le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle infrastrutture di ricarica (IdR) per i veicoli elettrici;*
- t. *Le occupazioni permanenti di suolo pubblico derivanti dalla realizzazione del cappotto termico per gli alloggi ERP di proprietà del Comune di Bagno a Ripoli.*

3. Di dare atto pertanto che il testo del citato “Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale“, comprensivo delle modifiche ed integrazioni citate, è allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;

4. Di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL.



Successivamente, con n. 12 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Consigliere Martinelli Da Silva del Gruppo Misto e Consigliere Redini del Gruppo Per una Cittadinanza Attiva-Bagno a Ripoli), espressi per appello nominale dai quattordici presenti in separata votazione,

**D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Firmato Dott. Francesco Conti

IL VICE SEGRETARIO

Firmato Dott.ssa Luisella Gori

---

**PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

La presente delibera è pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune di Bagno a Ripoli e diviene esecutiva nei modi e nei tempi di cui all'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:*

*<http://trasparenza.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/web/trasparenza/trasparenza>*

*nella sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti organi indirizzo politico".*